



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 161

MANTENERE E RAFFORZARE I MECCANISMI DI TRASPARENZA DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI DA PARTE DELL'ITALIA

presentata il 10 febbraio 2025 dai Consiglieri Masolo, Zanoni e Baldin

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- il Senato della Repubblica, nella seduta di mercoledì 21 febbraio 2024, ha approvato il ddl n. 855 concernente modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Il disegno di legge in argomento è composto, se si esclude la norma finanziaria, di un solo articolo con partizione interna limitata a un unico comma composto da più lettere (dalla a) alla n);
- il menzionato disegno di legge è assegnato alle commissioni riunite 3^a (Affari esteri e comunitari) e 4^a (Difesa) della Camera dei deputati;

RITENUTO che le modifiche che il disegno di legge di iniziativa governativa intende apportare alla legge n.185 del 1990 sono tali da depotenziare le finalità e gli obiettivi di trasparenza propri della disciplina normativa vigente, con la conseguenza di ridurre al minimo l'informazione al Parlamento e alla società civile, eliminando, tra l'altro, dalla Relazione ufficiale annuale tutta la documentazione riguardo al coinvolgimento degli Istituti di credito nell'import-export di armi e sistemi militari italiani. In sostanza, i cittadini non potranno più ricavare dalla Relazione le informazioni necessarie a conoscere quante e quali armi vengono esportate né avranno più informazioni sulle banche, nazionali ed estere, che traggono profitti dal commercio di armamenti in particolare verso regimi autoritari e Paesi coinvolti in conflitti armati;

OSSERVATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del ddl sostituisce con un nuovo articolo il vigente articolo 6 (Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa) della legge n.185/90, espungendone il comma 6, che, attualmente, così recita: "6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e

da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.”;

- il numero 2) della lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 del ddl dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 27 (Norme sull'attività bancaria) della legge n.185/90, che così recita: “4. *La relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.*”;

- la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del ddl dispone l'abrogazione dell'articolo 8 della legge n.185/90, che così dispone: “1. *Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso la Presidenza del Consiglio ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte - nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali;*

2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare, identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.

3. L'Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e dagli imprenditori.”;

OSSERVATO, ALTRESÌ, CHE:

- il ddl dovrebbe salvaguardare e rafforzare le finalità proprie della disciplina sin qui recata dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, prevedendo che la sostituzione del vigente articolo 6 in punto di disciplina del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), da utile luogo di presa di responsabilità da parte della politica sulle questioni riguardanti l'export di armi non si trasformi in un “via libera” preventivo a qualsiasi vendita di armi, ma sia sempre bilanciato dall'analisi tecnica e informata degli uffici preposti presso la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Difesa;

- è auspicabile che le modifiche introducano anche un richiamo esplicito al Trattato delle Nazioni Unite sul commercio di armi (2013) – ratificato con legge n. 118 del 2013 ed entrato in vigore il 24 dicembre 2014 – e ai suoi principi e criteri decisionali che hanno precedenza sulle leggi nazionali, con forza normativa maggiore di natura internazionale;

- sono altresì auspicabili interventi di miglioramento della trasparenza complessiva sull'export di armi, rendendo più completi e leggibili i dati della Relazione al Parlamento, in particolare prevedendo che contenga indicazioni analitiche per tipi, quantità, valori monetari e Paesi destinatari delle armi autorizzate con esplicitazione del numero della Autorizzazione MAE (Maeci), gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla legge;

RILEVATO che stando ai dati dell'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri) nel triennio 2019-2023 i paesi europei hanno quasi raddoppiato le loro importazioni di armi rispetto al periodo 2014-2018; inoltre, nel medesimo arco di tempo considerato, avuto riguardo alle esportazioni, tra i dieci massimi esportatori di armi dopo Stati Uniti d'America, Francia e Russia, sensibili incrementi si sono registrati in Italia (+86%) e Corea del Sud (+12%);

esprime

ferma contrarietà all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 27 (Norme sull'attività bancaria), dell'articolo 8 (Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento), nonché della espunzione del comma 6 del vigente articolo 6 (Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa), della legge 9 luglio 1990, n. 185;

auspica

il rafforzamento e il miglioramento dei meccanismi di trasparenza sull'export di armi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, secondo quanto specificato in premessa;

dispone

la trasmissione della presente risoluzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della Difesa, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.
